



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

N. 14/30-04-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI "IMU" PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, **Presidente**, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

CIPANI ANDREA	P	POLLINI FELICE	P
PANSA CLAUDIO	P	ARMELLINI GUIDO	P
SERESINA GIANPIETRO	P	QUECCHIA MARIO	P
AMBROSINI STEFANO	P	MAESTRI GIANCARLO	P
CIPANI PAOLA	P	VEZZOLA DANIELE	A
MULAZZI RENZO	P		

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Assessore esterno partecipante alla seduta:

SCOLARI GIAN PIETRO	P
---------------------	---

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa MATTIA MANGANARO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CIPANI rag. ANDREA dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 14 /C.C. del 30-04-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI "IMU" PER L'ANNO 2016

E' presente in sala il rag. Righettini Responsabile dell'Ufficio Tributi il quale relazione l'argomento posto in discussione.

Al presente atto è unita trascrizione integrale ad opera di ditta specializzata incaricata che non forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- ñ il Titolo II recante *“Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)”* del vigente *“Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)”* approvato con deliberazione consiliare n. 10 adottata nella seduta del 14 maggio 2014, modificato ed integrato con propria deliberazione adottata nella seduta odierna;
- ñ l'art. 13 del decreto-legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 ;
- ñ gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23;
- ñ l'art. 4 del decreto-legge 2/03/2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012, n. 44;
- ñ l'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228;
- ñ l'art. 1, commi 707-729, della legge 27/12/2013, n. 147;
- ñ il D.L. 6/03/2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2/05/2014, n. 68;
- ñ l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che così recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- ñ l'art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che *“il termine per (...) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)”*;
- ñ il decreto del Ministro dell'Interno 1° marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 assunta in data 15 luglio 2015 con la quale sono state approvate, nei termini sottoriportati, le seguenti aliquote IMU e relative detrazioni per l'anno 2015:

	Aliquota	Detrazioni
- Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita una aliquota specifica.	1,06%	-

- Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9	esente	-
- Abitazioni “assimilate” a quella principale <i>secondo le condizioni disciplinate dall'art. 8 del regolamento comunale “IUC” e dalla normativa nazionale:</i> - abitazione concessa in <i>comodato gratuito</i> dal soggetto passivo a <i>parenti in linea retta entro il primo grado</i> che la utilizzano come abitazione principale (per una sola abitazione e per la quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro); - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <i>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i> a seguito di ricovero permanente; - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’anagrafe degli <i>italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</i> , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.	esenti	-
- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.	0,40%	€ 200,00
- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti sino al secondo grado, in linea retta o collaterale, per l'intero valore imponibile o per la quota di rendita non coperta dall'assimilazione di cui all'art. 8, comma 2°, del regolamento comunale IUC, <i>secondo le condizioni disciplinate dal medesimo.</i>	0,46%	-
- Abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore all'anno nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. I requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono richiesti qualora il locatario sia stato costretto a lasciare temporaneamente la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale, per cause di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità, ristrutturazione, ecc.). In caso di ristrutturazione, la deroga opera per la sola durata dei lavori di ripristino dell'abitazione del locatario e, comunque, non oltre la scadenza del permesso di costruzione.	0,46%	-
- Aliquota per abitazione di proprietà condominiale concessa in uso gratuito al custode del condominio, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IUC.	0,46%	-
- Altri fabbricati locati con contratto registrato.	0,76%	-
- Fabbricati iscritti nella categoria catastale “D” (<i>imposta di spettanza dello Stato fino al 7,6‰; per il restante 3‰ è di competenza del Comune</i>).	10,6%	-
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986.	0,66%	-
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società <i>ad esclusione delle aree fabbricabili.</i>	0,66%	-
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	esenti	-

RICORDATO che l'art. 1, comma 10, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificando i commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011:

- abroga la possibilità di assimilazione con regolamento comunale delle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti;
- riduce, per tali abitazioni, la base imponibile del 50% al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale;
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia;
 - il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
 - il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU;
 - l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9;

CONSIDERATO che, in applicazione della normativa soprarichiamata, è stata abrogata con deliberazione consiliare in data odierna la normativa già recata dall'art. 8, comma 2, del *“Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)”*, che disciplinava l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari abitative concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

RIILEVATO che nell'anno 2015 era stata deliberata un'aliquota agevolata dello 0,46% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti sino al secondo grado, in linea retta o collaterale, per l'intero valore imponibile o per la quota di rendita non coperta dall'assimilazione di cui all'art. 8, comma 2°, del regolamento comunale IUC allora in vigore;

CONSIDERATO che l'art. 52 – primo comma – del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RITENUTO, pertanto, che rimanga in capo al Comune la potestà di stabilire aliquote differenziate anche al di fuori delle casistiche esplicitamente indicate dal legislatore purché entro i limiti di legge e non in contrasto con i principi desumibili dalla normativa in vigore;

VALUTATI, inoltre, i motivi per i quali le abitazioni concesse dalle famiglie in uso gratuito a parenti, anche oltre i limiti previsti per la riduzione della base imponibile di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011 così come modificati dalla legge n. 208/2015, configurano una condizione socio-economica meritevole di tutela in rapporto ad altre fattispecie impositive:

- ñ tali abitazioni rientrano in quella parte del “patrimonio familiare” non produttiva di alcun reddito e destinata all'esigenza primaria dell'abitazione dei propri congiunti;
- ñ l'applicazione dell'aliquota ordinaria IMU a tali abitazioni significherebbe per molte famiglie un pesante aggravio che, specie in questo momento di crisi, comporterebbe una sperequazione difficilmente giustificabile a fronte di riduzioni ammesse per cespiti produttivi di reddito;
- ñ altrettanto difficilmente giustificabile apparirebbe la parificazione con abitazioni tenute a disposizione (le cosiddette “seconde case”);

SOTTOLINEATO che, in ogni caso, l'agevolazione riconosciuta a tali fattispecie si configura unicamente come una riduzione dell'aliquota entro i limiti previsti dalla legge, senza alcuna detrazione in quanto *non si tratta di una assimilazione all'abitazione principale*;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 che, modificando l'art. 13, comma 2°, del D.L. n. 201/2011, ha abrogato la potestà regolamentare comunale in ambito di assimilazione all'abitazione principale dei fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero, stabilendo che *“a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

RICORDATO che tali condizioni sono assai più restrittive di quelle previste dal regolamento IUC del comune di Gardone Riviera fino all'anno 2014, escludendo dall'agevolazione, ad esempio, i cittadini italiani che sono costretti a trasferirsi all'estero per lavoro e che non sono, di conseguenza, ancora pensionati;

RITENUTO, pertanto, opportuno introdurre una specifica aliquota agevolata per le casistiche escluse dall'assimilazione all'abitazione principale;

RICORDATO, inoltre, che l'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di aliquote IMU e TASI stabilisce i seguenti limiti:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al *10,6 per mille* e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima TASI non può eccedere il *2,5 per mille*;

CONSIDERATO che:

- lo stesso comma 677 prevede che, per gli anni 2014 e 2015, tali limiti possono essere superati per un ammontare *complessivamente* non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2°, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti - sul carico di imposta TASI - equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- l'art. 1, comma 28, della legge 28/12/15, n. 208 consente di mantenere anche per l'anno 2016, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale e nella stessa

misura applicata per l'anno 2015, la maggiorazione prevista dal comma 677 di cui sopra;

ATTESO che, rispetto a tale normativa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 29 luglio 2014, n. 2DF ha dato la seguente interpretazione: “*la maggiorazione deve essere riferita ai due limiti appena esposti e non deve superare complessivamente la misura dello 0,8 per mille. In altre parole, il comune può decidere di utilizzare l'intera maggiorazione per aumentare uno dei due limiti o, invece, può distribuire lo 0,8 per mille tra i due limiti*”;

CONSIDERATO che il comune di Gardone Riviera è classificato montano ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e che riguardo all'applicazione dell'IMU per i terreni non edificabili (agricoli e *non* agricoli):

- l'art. 1, comma 10, lettere c) e d), e comma 13, della legge 28/12/15, n. 208 introduce, dal 2016, le seguenti esenzioni relative ai terreni *agricoli*:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A) annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile (c.d. “usi civici”);
- le lettere c) e d) del comma 10 del medesimo art. 1 della legge n. 208/2015 abrogano:
 - il coefficiente (75) per la determinazione della base imponibile dei terreni *agricoli*, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP;
 - la riduzione (a scaglione) della base imponibile dei terreni *agricoli* posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP;
- lo stesso comma 13 dispone a decorrere dal 2016:
 - che l'esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997 si applica sulla base dei criteri individuati con la circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
 - l'abrogazione dei criteri per l'esenzione IMU dei terreni ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani, disciplinata dall'art. 1 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015;
- conseguentemente, a partire dall'anno 2016, risultano esenti dall'IMU i terreni *agricoli*:
 - posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP;
 - ubicati nelle isole minori;
 - cc.dd. “usi civici”;
 - ubicati nei comuni “montani”;
- per i terreni *non* agricoli (compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori, diretti o IAP):
 - non è specificato il coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione della base imponibile;
 - non è specificata l'esenzione per quelli ubicati nei Comuni montani;

RICHIAMATO, infine, l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208 che sospende, per l'anno 2016, l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili (da intendersi “*applicati*”) per l’anno 2015;

TENUTO CONTO di tutto quanto sopra premesso, del gettito IMU riscosso nell’anno 2015 nonché delle necessità inderogabili del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare opportuno e necessario confermare per l’anno 2016 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” già applicate nell’anno 2015, salvo l’abrogazione dell’assimilazione all’abitazione principale per le abitazioni in comodato gratuito a parenti ed i dubbi circa l’applicazione dell’imposta per i terreni *non* agricoli come di seguito specificato:

	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
- Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita una aliquota specifica.	1,06%	-
- Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9	esente	-
- Abitazioni “assimilate” a quella principale <i>secondo le condizioni disciplinate dall’art. 8 del regolamento comunale “IUC” e dalla normativa nazionale</i> : - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <i>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i> a seguito di ricovero permanente; - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli <i>italiani residenti all’estero (AIRE)</i> , già <i>pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</i> , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.	esenti	-
- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.	0,40%	€ 200,00
- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti sino al secondo grado, in linea retta o collaterale <i>secondo le condizioni disciplinate dal regolamento IUC</i> .	0,46%	-
- Abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore all’anno nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. I requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono richiesti qualora il locatario sia stato costretto a lasciare temporaneamente la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale, per cause di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità, ristrutturazione, ecc.). In caso di ristrutturazione, la deroga opera per la sola durata dei lavori di ripristino dell’abitazione del locatario e, comunque, non oltre la scadenza del permesso di costruzione.	0,46%	-
- Abitazione di proprietà condominiale concessa in uso gratuito al custode del condominio, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IUC.	0,46%	-
- Abitazione (una sola) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) di Gardone Riviera, <i>qualora non rientri nei criteri di assimilazione all’abitazione principale</i> e a condizione che non risulti locata o	0,46%	-

data in comodato d'uso.		
- Altri fabbricati locati con contratto registrato.	0,76%	-
- Fabbricati iscritti nella categoria catastale "D" (<i>imposta di spettanza dello Stato fino al 7,6‰; il restante 3‰ è di competenza del Comune</i>).	1,06%	-
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (esclusi i fabbricati di categoria catastale "D").	0,66%	-
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società <i>ad esclusione delle aree fabbricabili e dei fabbricati di categoria catastale "D"</i> .	0,66%	-
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	esenti	-
- Terreni non agricoli e non edificabili (nel caso risultasse confermata l'imponibilità ai fini IMU nei Comuni montani).	0,46%	-

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dai competenti Responsabili di area ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Sindaco Presidente

DELIBERA

1) Di determinare le seguenti "aliquote" e "detrazioni" per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016:

	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
- Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita una aliquota specifica.	1,06%	-
- Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9	esente	-
- Abitazioni "assimilate" a quella principale <i>secondo le condizioni disciplinate dall'art. 8 del regolamento comunale "IUC" e dalla normativa nazionale:</i> - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <i>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i> a seguito di ricovero permanente; - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli <i>italiani residenti all'estero (AIRE)</i> , già <i>pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</i> , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	esenti	-
- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.	0,40%	€ 200,00

- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti sino al secondo grado, in linea retta o collaterale <i>secondo le condizioni disciplinate dal regolamento IUC.</i>	0,46%	-
- Abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore all'anno nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. I requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono richiesti qualora il locatario sia stato costretto a lasciare temporaneamente la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale, per cause di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità, ristrutturazione, ecc.). In caso di ristrutturazione, la deroga opera per la sola durata dei lavori di ripristino dell'abitazione del locatario e, comunque, non oltre la scadenza del permesso di costruzione.	0,46%	-
- Abitazione di proprietà condominiale concessa in uso gratuito al custode del condominio, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IUC.	0,46%	-
- Abitazione (una sola) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di Gardone Riviera, <i>qualora non rientri nei criteri di assimilazione all'abitazione principale</i> e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.	0,46%	-
- Altri fabbricati locati con contratto registrato.	0,76%	-
- Fabbricati iscritti nella categoria catastale "D" (<i>imposta di spettanza dello Stato fino al 7,6‰; il restante 3‰ è di competenza del Comune</i>).	1,06%	-
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (esclusi i fabbricati di categoria catastale "D").	0,66%	-
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società <i>ad esclusione delle aree fabbricabili e dei fabbricati di categoria catastale "D"</i> .	0,66%	-
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	esenti	-
- Terreni non agricoli e non edificabili (nel caso risultasse confermata l'imponibilità ai fini IMU nei Comuni montani).	0,46%	-

3) Di dare atto che la presente deliberazione è adottata quale espressione della potestà regolamentare comunale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco – Presidente avanzare la proposta intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma quattro, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n.10 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Sindaco Presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quattro, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mattia Manganaro

IL SINDACO
Andrea Cipani

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to ANDREA CIPANI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su dichiarazione conforme del messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune di **Gardone Riviera**, ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.gardoneriviera.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Addì, 11-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'atto originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa MATTIA MANGANARO